# REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/76 DELLA COMMISSIONE

**del 25 agosto 1976**

**che autorizza la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali a un certo numero di ortaggi importati in provenienza dagli altri Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possano essere autorizzati a procedere alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che i governi della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito hanno chiesto una sospensione totale fino al 30 settembre 1976 per un certo numero di ortaggi della voce 07.01 della tariffa doganale comune ;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sugli scambi fra gli Stati membri ; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I governi della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito sono autorizzati a sospendere totalmente fino al 30 settembre 1976 i dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri dei prodotti che sono menzionati nell'allegata tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1976.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Henri SIMONET

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

*ALLEGATO*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 07.01 B I a) | Cavolfiori allo stato fresco o refrigerato |
| 07.01 B II | Cavoli bianchi e rossi allo stato fresco o refrigerato |
| 07.01 F I a) e b) | Piselli allo stato fresco o refrigerato |
| ex 07.01 G II | Carote allo stato fresco o refrigerato |
| ex 07.01 T | Sedani a coste allo stato fresco o refrigerato |